

## **L'attività di pedinamento non è illegale fintantoché non diventa petulante e genera preoccupazioni e timori**

*Pronunciandosi su un caso “svizzero” in cui si discuteva della legittimità del comportamento assunto da una compagnia assicurativa che aveva fatto pedinare un cliente e la di lui moglie in luogo pubblico al fine di accertare se la richiesta di risarcimento, presentata a seguito di un incidente, fosse giustificata, la Corte EDU — decreto 17 gennaio 2019, n. 17331/11— ha ritenuto all'unanimità il ricorso inammissibile. I ricorrenti, in particolare, si erano lamentati del fatto di essere stati sottoposti a sorveglianza, basando le loro doglianze sull'[articolo 8 \(diritto al rispetto della vita privata e familiare\) della Convenzione EDU](#). La Corte di Strasburgo non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, la Corte ha rilevato che l'attività “investigativa” svolta dalla società assicurativa, che era stata condotta anche in luogo pubblico e si era limitata ad accertare la facilità di movimento del ricorrente, era finalizzata esclusivamente a salvaguardare gli interessi patrimoniali della società assicuratrice. In tale contesto, la Corte ha statuito, come nel precedente caso di *Verliere c. Svizzera*, che i giudici nazionali avevano accertato che l'assicuratore aveva un interesse prioritario che rendeva legittima l'interferenza con i diritti della personalità del ricorrente. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le informazioni scarse riguardanti la moglie dell'assicurato, che erano state acquisite casualmente e che non rivestivano alcuna rilevanza per l'indagine, non costituivano in alcun modo una raccolta sistematica o permanente di dati. Secondo la Corte, non si era quindi verificata alcuna interferenza con la vita privata dei ricorrenti.*

### **Il caso**

Il caso, deciso il 17 gennaio u.s., trae origine da un ricorso (n. 17331/11) contro la Svizzera, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'[articolo 34 della Convenzione e.d.u.](#), da Elvir ed Eldina Mehmedovic, cittadini della Bosnia ed Erzegovina, residenti a Zugo (Svizzera).

Nell'ottobre 2001 il Mehmedovic aveva riportato lesioni in conseguenza di un **incidente stradale** mentre era a bordo di un'autovettura come passeggero. Si era lamentato perchè soffriva di **attacchi di epilessia** e per i **dolori al braccio sinistro**, presentato **due richieste di risarcimento**, a causa della sua incapacità di svolgere le sue attività quotidiane, contro i conducenti delle due autovetture e delle loro compagnie di assicurazione, chiedendo un indennizzo di € 1.777.353. Una delle compagnie assicurative chiamate a risarcire il danno a quel punto aveva conferito mandato ad un'agenzia investigativa privata per controllarlo al fine di stabilire se, in realtà, non era davvero in grado di svolgere le attività quotidiane. Le attività dell'uomo erano state oggetto di monitoraggio per la durata di quattro giorni

nell'ottobre 2006 in luoghi aperti al pubblico. Le foto, i video e la relazione che riassumeva le attività di controllo eseguite avevano dimostrato che il Mehmedovic era in grado, senza troppe difficoltà, di **trasportare pesi, fare acquisti, aspirare, pulire e lucidare la sua autovettura**. La moglie dell'assicurato compariva in sei fotografie, ma non era facilmente identificabile. Questi documenti erano stati allegati al fascicolo aperto successivamente ad un'azione giudiziaria intentata contro il Mehmedovic.

Nel maggio 2007 i coniugi Mehmedovic presentavano un ricorso con cui si lamentava una violazione della loro **privacy**, ma lo stesso veniva respinto dai tribunali nazionali. Il Tribunale federale riteneva, in particolare, che una violazione dei diritti della personalità, derivanti dal controllo di un assicurato, da parte di un investigatore privato, poteva essere giustificata dalla necessità di salvaguardare interessi pubblici o privati prevalenti, cioè poteva essere giustificata dal fatto che né all'assicuratore né a tutti i suoi clienti assicurati, considerati insieme, potrebbe essere richiesto di procedere a risarcimenti conseguenti a richieste di indennizzo non giustificate.

### **Il ricorso e le norme violate**

Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, basandosi in particolare sull'[articolo 8 \(\)](#), i due coniugi si erano lamentati del fatto di essere stati sottoposti a controllo da investigatori, assunti da una compagnia di assicurazioni privata, per quattro giorni nell'ottobre 2006.

Il ricorso veniva depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 marzo 2011.

### **La decisione della corte di Strasburgo**

La Corte ha osservato che il rapporto tra una persona assicurata e l'assicuratore rientrava nell'ambito del **diritto privato**. La Corte ha inoltre rilevato che i giudici nazionali avevano effettuato un'approfondita analisi degli interessi concorrenti delle due parti e avevano ritenuto, in particolare, che l'assicuratore aveva il dovere di verificare se la richiesta di risarcimento della vittima fosse giustificata, in quanto agiva anche nell'interesse collettivo di tutti gli assicurati.

Su questa base, i giudici avevano concluso che l'assicuratore aveva il **diritto di svolgere attività di investigazione privata** e che la vittima aveva il dovere di collaborare, chiarire i fatti e accettare che l'assicuratore potesse svolgere privatamente indagini, anche senza la conoscenza della persona assicurata, quando ciò sia necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. Hanno considerato che, nel caso in esame, le attività investigative dell'assicuratore, che erano state condotte da un luogo pubblico e si erano limitate ad accertare la capacità di movimento del Mehmedovic, erano state finalizzate esclusivamente a proteggere il patrimonio dell'assicuratore. Come avvenuto nel citato caso *Verliere c. Svizzera*, i giudici avevano dunque rilevato che l'assicuratore aveva un interesse prevalente che rendeva assolutamente lecita l'interferenza con i diritti della personalità del ricorrente.

Per quanto riguarda la signora Mehmedovic, la Corte ha ritenuto che le sue accuse fossero manifestamente infondate, in quanto le scarse informazioni che la riguardavano, raccolte per caso e senza particolare rilevanza per l'indagine, non costituivano in alcun modo una raccolta sistematica o permanente di dati. Non c'era stata quindi alcuna interferenza con la sua vita privata.

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che non vi fosse alcuna violazione apparente dell'[articolo 8 della Convenzione EDU](#) e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

### **I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi**

Certamente interessante, proprio per gli inevitabili riflessi anche nel nostro ordinamento, la decisione qui commentata con cui la Corte di Strasburgo interviene ancora una volta sul delicato tema del **bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla tutela del proprio patrimonio**, in una particolare vicenda in cui ad essere posta sotto osservazione era l'attività di controllo e sorveglianza di un assicurato che una compagnia assicurativa aveva fatto svolgere ad un'agenzia di investigazione privata, al fine di scoprire se quanto denunciato corrispondesse al vero, ossia se effettivamente le lesioni denunciate dall'assicurato (che assumeva di avere difficoltà di movimento a causa dell'incidente stradale di cui era rimasto vittima) fossero tali da impedirgli effettivamente la libertà di movimento. In sostanza, se fosse lecito all'assicuratore svolgere indagini private per sventare una truffa ai suoi danni.

La risposta della Corte EDU è stata chiara e senza appello. E' assolutamente lecito che tutto ciò possa essere fatto dall'assicuratore, anche all'insaputa dell'assicurato, in quanto, in consimili ipotesi, i diritti della personalità devono soccombere rispetto al diritto alla tutela del patrimonio, soprattutto perché l'interesse fatto valere dalla compagnia assicurativa non può essere ritenuto totalmente privata, in quanto questi rappresenta anche i diritti di tutti gli altri assicurati, non essendo consentito erogare risarcimenti a chi non ne abbia diritto.

Il **leading case** nella giurisprudenza della Corte EDU è rappresentato dal caso *Vukota-Bojić c. Svizzera* del 18 ottobre 2016 (n. 61838/10), in cui i giudici di Strasburgo ritennero illegale l'investigazione effettuata da compagnia di assicurazione sulla vittima di un incidente stradale, in quanto la stessa viola il suo diritto alla *privacy*. La signora Vukota-Bojić era stata coinvolta in un incidente stradale, e aveva conseguentemente richiesto una pensione d'invalidità. A seguito di una disputa con il suo assicuratore sull'ammontare della pensione d'invalidità e dopo anni di contenzioso, il suo assicuratore aveva richiesto che fosse sottoposta ad un nuovo esame medico, allo scopo di stabilire ulteriori prove riguardo la sua condizione. Al rifiuto della donna, l'assicuratore aveva assunto un investigatore privato per condurre delle investigazioni segrete su di lei. Le prove ottenute erano state utilizzate nel successivo procedimento giudiziario, che si era concluso con una riduzione dell'assegno di invalidità della signora Vukota-Bojić. La stessa si era lamentata del fatto che l'investigazione era stata svolta in violazione del diritto al rispetto della vita

privata e, di conseguenza le prove non avrebbero dovute essere ammesse nel procedimento.

La Corte EDU ha ritenuto che la condotta dell'assicuratore costituisca una **responsabilità dello Stato** secondo la Convenzione, dal momento che la compagnia di assicurazione convenuta era considerata un ente pubblico dal diritto svizzero. Ha ritenuto inoltre, che le investigazioni segrete disposte dalla stessa avevano interferito con la vita privata della Sig.ra Vukota-Bojić, anche se erano state svolte in luoghi pubblici, in quanto gli investigatori avevano raccolto e conservato dati in modo sistematico e utilizzato gli stessi per uno scopo preciso. Inoltre, l'indagine non era stata disposta conformemente alla legge, in quanto le disposizioni del diritto svizzero su cui ci si basava non erano sufficientemente precise. In particolare, si era omesso di regolare con chiarezza quando e per quanto tempo l'investigazione potesse essere condotta, e le modalità di accesso e conservazione delle informazioni ottenute dalle investigazioni. Di conseguenza, era stata accertata la violazione dell'articolo 8. La Corte EDU, tuttavia, ritenne che l'utilizzo delle prove ottenute dall'investigatore privato nel caso della Sig.ra Vukota-Bojić e favorevole al suo assicuratore non avevano reso ingiusto il procedimento. Alla signora era stata data infatti la possibilità di contestare le prove ottenute dall'investigatore, e il giudice nazionale aveva emesso una decisione motivata sul perché avrebbero dovuto essere ammesse.

A diversa soluzione, tuttavia, giunge la Corte nel caso moldavo deciso oggi. Questo cambiamento di prospettiva deve quindi portare a riflettere sui possibili sviluppi che questo mutamento di giurisprudenza avrà a livello applicativo, anche nel nostro Paese. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che **l'attività di pedinamento non è illegale**, almeno quando essa non generi preoccupazioni e timori, nel soggetto passivo, sulla sua sicurezza e integrità fisica, facendogli temere di essere in pericolo. Ciò significa, in buona sostanza, che l'investigatore deve essere così discreto da non far accorgere la vittima della propria presenza. Secondo la Corte di Cassazione a far scattare il reato di molestia è il fatto di aver creato un turbamento nel soggetto pedinato. Si è infatti affermato che il reato di molestia o disturbo alle persone (*art. 660 c.p.*), può essere integrato anche dalla condotta consistente nel seguire e tallonare insistentemente il veicolo della persona offesa, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (*Cass. pen. sez. 1, n. 18117 del 30/04/2014, S., CED Cass. 259295*). Soprattutto in passato, peraltro, si riteneva che ben può considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insiste nell'interferire nella altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accertato che la sua condotta non è gradita (Fattispecie in tema di pedinamento da parte di un investigatore privato: *Cass. pen., sez. VI, n. 2855 del 3/03/1976, Z., CED Cass. 132655*). Se, dunque, la vittima, non accorgendosi di essere seguita, non subisce alcun disagio o spavento, l'attività investigativa è pienamente lecita.

Non solo: l'investigatore privato può essere infatti assunto come testimone affinché deponga su ciò che ha visto, e le sue dichiarazioni faranno piena prova a favore dell'assicuratore che lo ha ingaggiato. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione – che, sotto tale aspetto, appare del tutto in linea con la posizione oggi assunta dalla Corte EDU con la decisione qui commentata - è orientata a tutela della posizione della compagnia assicuratrice, essendosi affermato che in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'[art. 642 c.p.](#), le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo ([Cass. pen. sez. II, n. 1731 del 16/01/2018, C. ed altro, CED Cass. 272674](#)).

**Esito del ricorso:**

Inammissibile

**Precedenti giurisprudenziali:**

Corte e.d.u. Vukota-Bojić c. Svizzera, 18 ottobre 2016

**Riferimenti normativi:**

[Convenzione e.d.u., art. 8](#)

[Corte europea diritti dell'uomo, sez. III, decreto 17 gennaio 2019, n. 17331/11](#)